

Comune di Roncegno Terme

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Approvato con deliberazione consiliare n. 53 di data 29/12/2004

Modificato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 10/5/2006

Il Sindaco

Il Segretario

Art. 1
Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 16.07.1990 n. 21, determina criteri, termini e modalità per l'erogazione da parte del Comune di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica nell'ambito comunale.

Art. 2
Spese ammesse a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento:

- a) le spese di gestione ordinaria;
- b) le spese straordinarie per acquisto, miglioramento, completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, automezzi e macchine operatrici per la manutenzione di impianti sportivi;
- c) le spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive.

Art. 3
Soggetti beneficiari

I finanziamenti di cui all'art. 1 possono essere concessi ad Enti, Comitati ed Associazioni, anche prive di personalità giuridica, che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico ed hanno la sede sociale nel Comune di Roncegno, iscritti nell'apposito registro comunale delle Società Sportive. Sono ammessi i finanziamenti a Enti, Comitati ed Associazioni a carattere sovracomunale, purché la loro attività copra anche il territorio comunale.

Art. 4
Termini per la presentazione di domande ed erogazione dei contributi

1. Ad esclusione delle attività relative all'organizzazione di manifestazioni sportive, entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti di cui all'art. 3 debbono presentare domanda preventiva di contributo corredata dal bilancio preventivo per l'anno successivo che specifichi l'intervento finanziario richiesto al Comune.

La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, stabilisce la quota massima di contributo erogabile dal Comune ed entro il 31 marzo dell'anno successivo ne assegna il 30%.

Sempre entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti che hanno presentato domanda di contributo per l'anno precedente, ai fini della liquidazione del contributo restante (fino ad un massimo del 70% rispetto alla quota massima stabilita dalla Giunta comunale relativamente all'esercizio di riferimento) e a corredo della domanda precedentemente presentata debbono presentare il conto consuntivo dell'esercizio precedente, una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno e una scheda conoscitiva dell'associazione.

La Giunta, sentita la Commissione di cui all'art. 7, procede all'erogazione del contributo restante o di parte di esso.

Nel caso di totale o parziale mancata realizzazione dell'attività prevista nella domanda, la Giunta può richiedere il rimborso di parte o di tutta la quota di contributo assegnata per l'esercizio di riferimento.

Valgono quali criteri di merito al fine della determinazione del contributo, in ordine di importanza, l'organizzazione di attività sportiva a favore dei giovani fino a 14 anni, l'organizzazione di attività sportiva dai 15 ai 18 anni, la capacità di autofinanziamento, il numero di tesserati e lo svolgimento di attività in qualità di associazione di 1° livello in ambito comunale.

Tali criteri sono vincolanti sia per la Commissione sportiva di cui all'art. 7 che per l'Amministrazione Comunale.

2. Le domande relative all'organizzazione di manifestazioni sportive dovranno essere presentate almeno due mesi prima della data fissata. La domanda dovrà essere accompagnata dai preventivi di spesa relativi alla manifestazione, in base ai quali l'Amministrazione comunale determinerà con specifico provvedimento l'ammontare del contributo. La partecipazione del Comune sarà resa visibile con l'esposizione del logo comunale nell'ambito della manifestazione.

Le spese assunte dal Comune a titolo di partecipazione alla manifestazione saranno allo stesso direttamente fatturate dalle Ditte fornitrici. L'erogazione del contributo avverrà a seguito della presentazione del bilancio consuntivo e della relazione conclusiva sulla manifestazione.

3. Le domande di finanziamento delle iniziative di gestione straordinaria di cui all'art. 2, dovranno essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

La domanda dovrà essere corredata da un preventivo di spesa da una relazione tecnico illustrativa dei lavori comprendenti la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione in base ai quali l'Amministrazione comunale determinerà con specifico provvedimento l'ammontare del contributo.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere corredati da tutte le autorizzazioni e/o pareri di legge. Per quanto riguarda le spese straordinarie la Giunta accerterà in via preliminare il comprovato interesse pubblico.

La spesa ammissibile come sopra determinata dovrà altresì tener conto di eventuali altre forme di finanziamento come desunte dal consuntivo finanziario.

L'ammontare del contributo finanziario non potrà superare il 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

L'erogazione del contributo per spese di gestione ordinaria (art. 2, lettera a) sarà disposta dalla Giunta comunale non oltre 30 giorni dalla data del parere della Commissione comunale per lo sport di cui all'art. 7.

Il contributo per acquisto attrezzature (art. 2, lettera b) verrà erogato dietro presentazione, da parte del soggetto beneficiario, delle fatture relative alle attrezzature acquistate.

L'erogazione dei contributi per interventi sulle strutture sportive (art. 2, lettera c) sarà disposta nella misura del 50% dietro presentazione della comunicazione di inizio lavori. Il saldo verrà effettuato dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori a firma di un tecnico abilitato.

Il Comune si riserva la possibilità di disporre verifiche dirette ed ispezioni in qualsiasi momento.

L'Amministrazione comunale può procedere inoltre a controlli a campione al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere pubblico che l'attività è realizzata con il sostegno finanziario del Comune.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo sono redatte esclusivamente sui moduli forniti dall'Amministrazione comunale, in regola con il bollo, compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante della società sportiva richiedente.
2. Qualora la Società presenti domanda per la prima volta, sono prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
3. Alla domanda è sempre allegata la dichiarazione autocertificativa attestante lo svolgimento esclusivo di attività dilettantistica ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Mezzi di finanziamento degli interventi

1. Il Comune provvederà al finanziamento degli interventi previsti dal presente regolamento con mezzi propri, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio.

Art. 7

Commissione consultiva in materia di attività sportive

1. E' istituita una commissione consultiva i cui componenti sono nominati dalla Giunta comunale. Suoi compiti sono, fra il resto:
 - a) esprimere il proprio parere non vincolante in ordine alla assegnazione dei finanziamenti;

b) esprimere pareri in materia di attività sportiva in generale.

I pareri della Commissione sono intesi come atto di natura consultiva, propedeutico all'adozione di atti di indirizzo o di erogazione della Giunta.

2. La Commissione è composta da:

- il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
- n. 2 membri nominati dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;
- n. 2 dirigenti designati dalle Società sportive dilettantistiche operanti nel Comune.

Funge da Segretario il Segretario comunale.

Art. 8

Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga espressamente il precedente Regolamento per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, approvato con deliberazione consiliare n. 45 dd. 23/7/1991.

Art. 9

Norme transitorie

Solo per le attività previste per l'anno 2005 il termine per la presentazione della domanda preventiva di contributo di cui all'art. 4 è fissata al 28 febbraio 2005.